LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1892

applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 69, 70 e 71.

2º Somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3º Pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate;

4º Accerta il risultato complessivo della votazione del Collegio.

«È vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare, e anche di discutere sui reclami, sulle proteste e sugl'incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto.»

Grippo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grippo. Ho chiesto di parlare, per fare una dichiarazione.

Ho una fiducia molto mediocre sulla efficacia di questa presidenza che si stabilisce col primo paragrafo dell'articolo 73; perchè è evidente che un presidente magistrato, affogato in mezzo ad un numero immenso di altri presidenti, non potrà avere gran valore. Però, voto l'articolo come è proposto, principalmente, perchè sono d'avviso che, con nuovi studi, si potranno superare le difficoltà per le quali pare che la Commissione non abbia voluto portare il principio fino all'ultima conseguenza: di mettere i magistrati alla presidenza di tutti i seggi. Imperocchè la difficoltà del numero non mi par grave.

Prima d'ogni altra cosa non bisognerebbe dimenticare che, oltre le elezioni generali, vi sono anche le parziali in cui la difficoltà pratica non esiste. In secondo luogo, si poteva tener conto dei casi nei quali, non bastando i magistrati, si ricorre ai funzionari amministrativi, come questa stessa legge ce ne dà esempio, chiamando a presiedere alle operazioni elettorali i sindaci, gli assessori e consiglieri comunali. Del resto poichè sono d'avviso che si debba arrivare a questa ultima conseguenza e trovo una parziale attuazione di un principio che accetto completamente, anche in via di esperimento, sarà bene votare l'articolo e mi auguro che, nella revisione definitiva della legge, si vedrà sino a qual punto le difficoltà affacciate si possano eliminare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. In questo articolo è stabi-

lito che, per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza del presidente e almeno di due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Ora, in Italia, generalmente si studiano tutti i modi per rendere facile l'annullamento della elezione. Quando vi sia un partito che voglia impedire la proclamazione degli eletti non fa intervenire i propri presidenti all'adunanza, e così avremo il fenomeno che, in un gran numero di collegi, non si potrà venire a nessuna proclamazione. Dal momento che la nuova legge stabilisce che la presidenza è affidata ad un magistrato, mi pare che questa disposizione sia inutile. Tanto peggio per quei presidenti che non vorranno intervenire all'adunanza. Vorrei, quindi, sapere dal ministro e dalla Commissione nel caso che i due terzi dei presidenti delle sezioni non intervengano, quale procedura si dovrà seguire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. La disposizione si trova nella legge vigente, e siccome la Commissione non ha modificato che là dove era necessario, non ha modificato questo articolo. Soltanto lo ha chiarito in questo, che, mentre secondo la nuova proposta l'ufficio si raccoglie nella sala della prima sezione ed è detto che l'adunanza è pubblica, invece, nella legge vigente, si può far l'adunanza anche in una sala diversa da quella della prima sezione. Di qui la necessità di questo primo capoverso dell'articolo, per dichiarare che l'adunanza è pubblica e che tutti gli elettori vi possono intervenire. In quanto al numero delle persone necessarie, ripeto, è lo stesso che trovasi nella legge vigente. L'onorevole Di Sant'Onofrio dice: diminuiamo il numero perchè alcuni potrebbero anche non intervenire. Ma io osservo che si tratta di un atto di somma importanza, perchè il deputato è deputato dal momento in cui vien fatta la proclamazione. Ecco perchè bisogna circondare quest'atto delle maggiori garanzie, e richiedere i due terzi dei presidenti di sezione; ora, poi, la legge nuova, appunto per aumentare le garanzie e la regolarità delle operazioni, pone a capo di questi presidenti un magistrato inamovibile. Del resto i casi di non proclamazione sono rarissimi, ed a questi provvederà l'opera della Camera. Ma se voi diminuiste il numero dei presidenti necessari per la proclamazione, diminuireste le garanzie